CAMERA DEI DEPUTATI N. 1222-A

RELAZIONE DELLA VI COMMISSIONE PERMANENTE

(FINANZE E TESORO)

(RELATORE **PANDOLFI**)

SUL

DISEGNO DI LEGGE

APPROVATO DAL SENATO DELLA REPUBBLICA

nella seduta del 28 novembre 1972 (*Stampato n. 468*)

PRESENTATO DAL MINISTRO DELLE FINANZE
(VALSECCHI)

DI CONCERTO COL MINISTRO DEL TESORO
(MALAGODI)

Trasmesso dal Presidente del Senato della Repubblica alla Presidenza della Camera il 30 novembre 1972

—

Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 17 ottobre 1972, n. 603, concernente la concessione di un contributo straordinario all'Istituto scientifico sperimentale per i tabacchi per l'anno finanziario 1972

Presentata alla Presidenza il 7 dicembre 1972

ONOREVOLI COLLEGHI ! — Le ragioni del decreto-legge al nostro esame per il provvedimento di conversione (decreto-legge 17 ottobre 1972, n. 603), devono essere ricercate nella vicenda legislativa che ha interessato, nel corso della passata legislatura, l'Istituto scientifico sperimentale per i tabacchi. La vicenda prese le mosse dall'iniziativa del Governo diretta a dare una nuova e più razionale sistemazione all'Istituto, ente dotato di personalità

giuridica di diritto pubblico e operante nel settore della ricerca applicata secondo le disposizioni della legge istitutiva, il decreto legislativo luogotenenziale 26 marzo 1946, n. 297; iniziativa che si tradusse, sulla base delle proposte formulate da una commissione di studio *ad hoc*, nella presentazione alla Camera in data 29 dicembre 1969 del disegno di legge n. 2170 concernente appunto la ristrutturazione dell'Istituto e recante la previsione di più congrui finanziamenti derivanti principalmente da contributi a carico dei tabacchicoltori e dei trasformatori di tabacco greggio.

A poca distanza, tuttavia, dalla presentazione del disegno di legge, venne a determinarsi una situazione di fatto del tutto nuova e tale da mutare radicalmente il quadro istituzionale e finanziario entro il quale si sarebbe collocato l'Istituto scientifico sperimentale per i tabacchi. Entrò cioè in vigore il decreto-legge 30 novembre 1970, n. 870, convertito, con modificazioni, nella legge 27 gennaio 1971, n. 3, decreto che abolì il monopolio della coltivazione, dell'importazione e della vendita dei tabacchi greggi, dando applicazione nel nostro paese al Regolamento comunitario del 21 aprile 1970, n. 727/70, che instaurava a decorrere dalla campagna agraria 1970-71 un meccanismo comune di mercato nel settore del tabacco greggio.

Veniva in conseguenza a cadere la possibilità di assicurare all'ente il finanziamento tratto dai contributi a carico dei tabacchicoltori, potendosi tali contributi giustificare soltanto in un regime quale quello anteriore alla applicazione del citato regolamento comunitario, in presenza cioè di un rapporto di concessione al quale era collegabile l'obbligo di una speciale contribuzione annua. Inoltre, in linea più generale, divenuto il tabacco un prodotto di libera coltivazione alla stregua degli altri prodotti agricoli, mutavano le prospettive di inquadramento dell'Istituto. All'ambito di competenza del Ministero delle finanze, attraverso il collegamento funzionale con l'Amministrazione dei monopoli di Stato, veniva a sostituirsi come più propria e meglio rispondente alla nuova situazione la competenza del Ministero dell'agricoltura, nella cui sfera operano, regolati da apposita disciplina legislativa, i numerosi istituti di ricerca e sperimentazione agraria.

Si rese perciò inevitabile, in sede di esame del citato disegno di legge n. 2170 nel dicembre 1971, abbandonare l'originaria impostazione del testo governativo. I 16 articoli del provvedimento vennero sostituiti da due nuovi articoli, presentati dal Governo sotto forma di emendamenti al disegno di legge, con i quali ci si limitava a far fronte alla pressante questione del finanziamento dell'Istituto, prevedendosi a tal fine l'assegnazione per il 1971 di un contributo di 285 milioni ad integrazione delle entrate dell'ente. Il provvedimento fu approvato e divenne la legge 3 febbraio 1971, n. 30.

Rimaneva la maggiore questione del riordinamento dell'Istituto. Essa venne affrontata da un disegno di legge di iniziativa dei senatori Vignola, Colella e Mazzoli, diretto ad inquadrare l'Istituto sperimentale per il tabacco (tale era la nuova denominazione proposta) come istituto di ricerca e sperimentazione agraria, secondo la disciplina dettata dal decreto del Presidente della Repubblica 23 novembre 1967, n. 1318, in aggiunta ai ventidue già esistenti. Il provvedimento venne approvato dal Senato della Repubblica, ma non poté giungere all'approvazione da parte della Camera per il sopravvenuto scioglimento del Parlamento. Ripresentato dagli stessi senatori proponenti il 28 giugno 1972, ed approvato dal Senato della Repubblica con la speciale procedura abbreviata, si trova ora all'esame della XI Commissione agricoltura della Camera (atto Camera n. 842).

Se, come è auspicabile, il provvedimento in questione verrà sollecitamente approvato, il finanziamento dell'Istituto sarà assicurato a partire dall'esercizio finanziario 1973 sugli appositi capitoli dello stato di previsione della spesa del Ministero dell'agricoltura. Ma resta in ogni caso scoperto il 1972, anno per il quale si è reso necessario assicurare con grande urgenza la provvista di mezzi finanziari per il funzionamento dell'Istituto che, nella sua sede di Scafati e negli altri minori centri operativi, ha continuato e continua a svolgere la sua importante attività di ricerca e sperimentazione. Tale è appunto l'oggetto del decreto-legge della cui conversione si discute.

Dall'esposizione che precede è possibile ricavare gli obiettivi elementi di necessità e di urgenza che hanno indotto il Governo a ricorrere alla procedura di cui all'articolo 77, comma secondo, della Costituzione. Quanto alle singole disposizioni contenute nel decreto-legge n. 603, basteranno pochi cenni illustrativi.

L'ammontare del contributo straordinario per l'anno finanziario 1972 (articolo 1) è stabilito in 550 milioni di lire. L'aumento rispetto alla cifra di 285 milioni erogata ad identico titolo per il 1971, risulta giustificato dal fatto che nell'anno in corso sono venuti a cessare del tutto i contributi a carico dei coltivatori

e trasformatori di tabacco, contributi la cui riscossione aveva continuato in una certa misura a maturare ancora nel 1971.

L'onere derivante dall'applicazione del provvedimento (articolo 2) farà carico al capitolo 211 (« Contributi ad enti ed istituzioni per il miglioramento e la difesa della tabacchicoltura e per studi e ricerche inerenti al funzionamento dell'Azienda tabacchi ») dello stato di previsione della spesa dell'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato per l'anno finanziario 1972. Al relativo fabbisogno si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del capitolo 191 del predetto stato di previsione (« Compra di tabacchi grezzi e lavorati e relative spese accessorie, ecc. »), stanziamento previsto in lire 80 miliardi 700 milioni.

Opportuna appare, sempre a proposito delle disposizioni contenute nell'articolo 2, la soppressione deliberata dal Senato della Repubblica in accoglimento di una proposta del Governo, del terzo comma: è da condividere, al riguardo, il pertinente richiamo ai princìpi generali in materia di contabilità contenuto nella relazione al disegno di legge di conversione presentata in sede di discussione nell'altro ramo del Parlamento.

Per le considerazioni che precedono, il relatore raccomanda l'approvazione da parte della Camera del disegno di legge n. 1222, con il quale è convertito in legge, con la ricordata modificazione introdotta dal Senato, il decreto-legge 17 ottobre 1972, n. 603.

PANDOLFI, *Relatore*.

DISEGNO DI LEGGE
APPROVATO DAL SENATO DELLA REPUBBLICA

ARTICOLO UNICO.

È convertito in legge il decreto-legge 17 ottobre 1972, n. 603, concernente la concessione di un contributo straordinario all'Istituto scientifico sperimentale per i tabacchi per l'anno finanziario 1972, con la seguente modificazione:

All'articolo 2, il terzo comma è soppresso.

TESTO
DELLA COMMISSIONE

ARTICOLO UNICO.

Identico.